



**IL TRIBUNALE DI SONDRIO**  
**Sezione Unica Civile Affari Procedure Concorsuali**

---

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Barbara Licitra - Presidente  
dott. Sara Cargasacchi - Giudice  
dott. Maria Federica Minervini - Giudice Rel.

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. **1/2021** promosso da:

OTTICA GALLI SRL (c.f. 92017310142) rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE RACALBUTO (c.f. RCLGPP81E30A089X) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'indicato procuratore in Sondrio, via Masone n. 19

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. l.f. depositato il 14.4.2021 la società OTTICA GALLI SRL ora AG SRL con sede in Bormio (SO), Via Funivie n. 57, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, il certificato relativo alla delibera ex art.152 l.f., i bilanci al 31.5.2018, al 31.5.2019 e al 31.5.2020, una situazione patrimoniale aggiornata nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma

II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Sondrio, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.; tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi dell'art.152 l.f.; osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;

valutato che non risultano pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento essendo intervenuto atto di desistenza nel procedimento n. r.g. 5/2021;

valutato che il termine richiesto appare congruo;

atteso che anche in considerazione della continuità dell'attività d'impresa il Collegio valuta opportuno nominare sin d'ora un commissario giudiziale che compia le attività di verifica prevista dall'art.161 VI co. l.f.;

considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

ritenuto che in ragione della nomina del commissario giudiziale già in questa fase possa essere anticipato il versamento almeno in parte delle spese di giustizia;

concede

alla società OTTICA GALLI SRL, ora AG SRL (C.F. 92017310142) con sede in con sede in Bormio (SO), Via Funivie n. 57, termine di **giorni 120** (centoventi) - decorrenti dalla comunicazione del presente decreto- per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

nomina

quale commissario giudiziale il dott. Marco Vitali, il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f.

dispone

che la società depositi la somma di € 3.000,00 entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, in considerazione delle spese sostenute nella presente fase, mediante versamento su conto intestato alla procedura;

che la società depositi mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché

un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata al Commissario Giudiziale il quale dovrà riferire in merito;

segnala

alla ricorrente che:

- a) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo, con la specifica di cui sopra;
- c) occorre specifica e previa autorizzazione del Tribunale per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis l.f. e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies l.f.
- d) non devono compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.f.;
- e) in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine concesso nel caso emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

\* \* \*

Il Tribunale si riserva, all'esito della presentazione della documentazione prescritta, di emettere il decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 l.f., disponendo il contestuale versamento di un'ulteriore cauzione per le spese della procedura.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza *ex* art. 166 L.Fall.

Sondrio, camera di consiglio del 30.4.2021

Il Giudice rel.

Maria Federica Minervini

Il Presidente

Barbara Licitra